



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,
FORMAZIONE E RICERCA
Ufficio Progettazione Strategica**

DRIVE

**Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze
(D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i., art. 5)**

**Procedura di aggiornamento del sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione**

Art. 1
(Finalità e principi)

1. L'aggiornamento del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve "sistema degli standard") è complessivamente rivolto ad assicurare, nel tempo, la coerenza e l'effettività dei riferimenti in esso contenuti rispetto ai loro ambiti d'uso.
2. L'aggiornamento del sistema degli standard ha natura stabile ed è parte del processo di programmazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, in modo integrato con la complessiva azione della Regione Basilicata.
3. L'aggiornamento del sistema degli standard avviene nel rispetto ed in applicazione dei seguenti principi:
 - a) significatività del valore delle modifiche introdotte, in termini di impatti, sull'attuazione delle politiche regionali, sul funzionamento del mercato del lavoro e sulla conformità con l'evoluzione delle norme di indirizzo e cogenti;
 - b) promozione ed esercizio di modalità partenariale e di schemi di *governance*, nella più generale logica del dialogo sociale;
 - c) coerenza con i processi normativi a livello nazionale, nel rispetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni, con particolare riferimento alla regolamentazione di professioni e attività.

Art. 2
(Soggetti coinvolti e loro attribuzioni)

1. L'Ufficio Progettazione Strategica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, competente in materia di standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione (in breve "Ufficio regionale competente"), cura l'aggiornamento, nonché la definizione, l'implementazione, la gestione, l'adeguamento e la manutenzione evolutiva del sistema degli standard, anche con il supporto di competenze specialistiche ed *expertise*, e provvede, altresì:
 - a) all'aggiornamento del sistema informativo di supporto alla gestione del sistema degli standard e all'implementazione del portale web all'uopo predisposto (www.sistemastandard.regione.basilicata.it), definito in coerenza con quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), del D.l. 30/06/2015, che costituisce il riferimento unitario e formale di comunicazione pubblica delle variazioni avvenute, ivi inclusi gli interventi di cui al successivo art. 4;
 - b) alle eventuali azioni di supporto nei confronti dei soggetti interessati.

2. Il "Gruppo Tecnico Standard" (in breve "GTS") di cui alla D.G.R. n. 243/2011 e s.m.i., e agli atti ad essa correlati, svolge i seguenti compiti:
 - a) individuazione degli esperti di settore impegnati nella definizione degli standard professionali, con l'attivazione di appositi sottogruppi settoriali corrispondenti ai Settori Economico-Professionali (SEP), di cui all'All. 1, al D.I. 30/06/2015;
 - b) validazione delle proposte di nuovi standard professionali, nonché di revisione, aggiornamento, sviluppo, manutenzione evolutiva degli standard professionali esistenti, con l'attivazione dei sottogruppi di cui alla lettera precedente;
 - c) espressione di pareri consultivi di coerenza sugli standard formativi rispetto agli standard professionali e sugli interventi di cui al successivo art. 4, comma 1.
3. Il GTS è integrato, nella sua composizione, da:
 - a) n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale competente in materia di formazione continua;
 - b) n. 1 rappresentante dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva (L.A.B. "Lavoro e Apprendimento Basilicata") di cui alla L.R. n. 9/2016, in sostituzione dei rappresentanti delle due Amministrazioni Provinciali.
4. Alle sedute del GTS possono, altresì, partecipare, di volta in volta e in ragione delle materie trattate, rappresentanti di altri Dipartimenti Regionali ed esperti esterni, anche con funzione di supporto tecnico, senza diritto di voto.
5. Il coordinamento delle attività del GTS e dei sottogruppi settoriali è a cura della Segreteria Tecnica (ST) che è istituita presso l'Ufficio regionale competente.
6. I pareri di cui al comma 2, lett. c), sono richiesti dall'Ufficio regionale competente, in qualità di ST, ed espressi tramite procedura telematica scritta.

Art. 3

(Revisione e sviluppo degli standard professionali e formativi)

1. Il processo di revisione e sviluppo degli standard professionali e formativi è condotto dall'Ufficio regionale competente che svolge, ordinariamente con cadenza annuale, un monitoraggio del loro stato attraverso l'esame sistematico di documentazione ed acquisizione di informazioni dai soggetti potenzialmente interessati, con particolare riferimento a:
 - a) bisogni espressi da Amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli altri Dipartimenti Regionali, dai soggetti di rappresentanza delle parti sociali, inclusa la bilateralità, e dai soggetti di rappresentanza delle professioni e attività regolamentate, secondo le modalità di cui al comma 3;

- b) congruenza ed effettivo impiego degli standard professionali e formativi nell'ambito della programmazione e dell'attuazione delle politiche regionali;
 - c) evoluzione del quadro normativo, anche con riferimento alla regolamentazione di professioni e attività.
2. Gli esiti del monitoraggio sono condivisi con il GTS per gli adempimenti di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e c).
3. I soggetti di cui al comma 1, lett. a), possono proporre istanze, adeguatamente motivate, di aggiornamento degli standard professionali e formativi, utilizzando l'apposita modulistica (All. A1), fatta eccezione per gli standard relativi a professioni e attività regolamentate. L'Ufficio regionale competente, a seguito di verifica mediante apposita istruttoria di adeguatezza tecnica e coerenza metodologica della proposta:
- a) in caso di modifica, inserimento o eliminazione di standard professionali, trasmette la documentazione al "GTS" per gli adempimenti di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b);
 - b) in caso di modifica di standard formativi, procede ad un esame di merito della proposta, alla trasmissione della stessa al "GTS" per l'acquisizione del parere di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. c), e, infine, alla accettazione o al rigetto dell'istanza.
4. Gli standard relativi a nuovi profili professionali (inserimenti) e a nuove qualificazioni, ivi inclusi, ove del caso, gli interventi di cui al successivo art. 4, comma 1, sono approvati con Deliberazione di Giunta Regionale. Le modifiche e le eliminazioni di cui al comma 3, sono approvate con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio regionale competente.

Art. 4

(Interventi urgenti e modifiche di lieve entità degli standard professionali e formativi)

1. L'Ufficio regionale competente può disporre interventi urgenti di aggiornamento degli standard professionali e formativi ai fini del recepimento o dell'attuazione di norme nazionali e regionali inerenti la regolamentazione di professioni e attività.
2. L'Ufficio regionale competente può, altresì, disporre modifiche di lieve entità di adeguamento degli standard professionali e formativi:
- a) per assicurare la continuità di coerenza con l'evoluzione della struttura e dei contenuti del "Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali" (QNQR), nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8, del D.Lgs. n. 13/2013;
 - b) in ipotesi di eventuali evoluzioni normative cogenti in materia di standard

professionali e formativi a livello regionale, nazionale e comunitario.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono approvate con provvedimento dirigenziale dell'Ufficio regionale competente.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni regionali in materia in contrasto con esso.
2. Il presente dispositivo si raccorda, nei modi e nei tempi, con l'aggiornamento e la manutenzione del QNQR, di cui alla normativa nazionale applicabile.
3. Successivamente all'entrata in vigore del presente dispositivo, l'Ufficio regionale competente provvede all'approvazione di un nuovo Disciplinare del GTS.